PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

PROCEDURA E CRITERI PER L'ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PTPR

Accordo Ministero - Regione - DIPSA
sottoscritto il 09/02/99 - DGR n° 5814 del 09/11/99
Protocollo d'intesa MIBACT - Regione sottoscritto il 11/12/2013

Elaborazione a cura della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Paesistica e Territoriale
Gruppo di lavoro per per la redazione e la progettazione del PTPR
DD.GG.RR. del 12.10.1999 n. 5109 e del 16.11.1999 n. 5515

Assessorato Politiche del territorio, Mobilità, Rifiuti

LA PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PTPR 5

PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 6

stato delle osservazioni e procedibilità istruttoria 6
NON PROCEDIBILE 7
SOSPESA IN ATTESA DI INTEGRAZIONE 7
PROCEDIBILE 7

Repertorio degli esiti e pareri 7
NON CONTRODEDUCIBILE 7
ACCOLTA 7
ACCOLTA PARZIALMENTE 8
RESPINTA 8
CONFRONTARE 8
NON DA LUOGO A PROVVEDERE 8
NON PERTINENTE 8

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 8

*OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA **TAVOLA B** "BENI PAESAGGISTICI" 8*

*OSSERVAZIONI RIGUARDANTI I **BENI DICHIARATIVI** (articolo 134 lettera a) del codice) 9*
Esclusione dell'area dal vincolo 9
Errata rappresentazione 9
Applicazione art.143 comma 4 lett. B) del codice *(aree gravemente compromesse o degradate)* 9

*OSSERVAZIONI RIGUARDANTI **BENI RICOGNITIVI** DI LEGGE (art. 134 comma 1lett. b) del codice) 9*
segnalazioni di errata individuazione 10

ESITI E PARERI RELATIVI AI SINGOLI BENI PAESAGGISTICI RICOGNITIVI, PRESENTI NELLA REGIONE, COME ELENCATI NEL CODICE: 10

PROTEZIONE DELLE FASCE COSTIERE MARITTIME *(articolo 142 comma 1 lettera a)* 10
Errata ricognizione del bene 10
Richiesta di esclusione 10
Richiesta di applicazione del comma 4 dell'articolo 5 della l.r.24/98 e comma 4 dell'articolo 33 delle norme del PTPR (per aree individuate dal piano come PIU e delle reti infrastrutture e servizi) 10
Richiesta di trasformabilità applicazione del comma 10 bis dell'articolo 5 della l.r.24/98 e 10 dell'articolo 33 del PTPR 11
PROTEZIONE DELLE COSTE DEI LAGHI *(articolo 142 comma 1 lettera b) del codice)* 11
Richiesta di esclusione 11
Richiesta di applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della l.r.24/98 e comma 5 dell'articolo 34 delle norme del PTPR (per aree individuate dal piano come PIU e delle reti infrastrutture e servizi) 11
Errata ricognizione del bene 11
Richieste di trasformabilità nella fascia di rispetto dei 300 metri applicazione del comma 10 dell'articolo 6 della l.r.24/98 e del comma 10 dell'articolo 34 del PTPR 12
PROTEZIONE DEI CORSI DELLE ACQUE PUBBLICHE *(articolo 142 comma 1 lettera c) del codice)* 12
Osservazioni riguardanti la ricognizione e graficizzazione 12
Osservazioni riguardanti l'esclusione del vincolo paesaggistico 13
Esclusione per irrilevanza paesaggistica 14
Osservazioni riguardanti richieste di trasformabilità nelle fasce di rispetto 14
Richiesta di applicazione del comma 7 dell'articolo 7 della l.r.24/98 e comma 7 dell'articolo 35 delle norme del PTPR (per aree individuate dal piano come PIU e delle reti infrastrutture e servizi) 15
Richiesta di trasformabilità nella fascia di rispetto dei 150 metri - applicazione del comma 8 e 15 bis dell'articolo 7 della l.r.24/98 e comma 8 e 19 o 20 dell'articolo 35 del PTPR 15
PROTEZIONE DELLE MONTAGNE SOPRA I 1200 METRI *(articolo 142 comma 1 lettera d) del codice)* 16
PROTEZIONE DEI PARCHE E DELLE RISERVE NATURALI *(articolo 142 comma 1 lettera f) del codice)* 16
TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI, ANCORCHÉ PERCORSI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, E QUELLI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI RIMBOSCHIMENTO *(articolo 142 comma 1 lettera g) del codice)* 16

errata individuazione del bene, in aree per le quali la disciplina dei paesaggi non è cogente, in assenza di certificazione ... 16
errata individuazione del bene in aree per le quali non è cogente la disciplina dei paesaggi, in presenza di certificazione. ... 16
errata individuazione del bene in aree per le quali è cogente la disciplina dei paesaggi individuate nella tavola A come "paesaggio naturale" in assenza di certificazione ... 16
errata individuazione del bene in aree per le quali è cogente la disciplina dei paesaggi individuate nella tavola A come "paesaggio naturale" in presenza di certificazione ... 17
DISCIPLINA PER LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E PER LE AREE GRAVATE DA USO CIVICO *(articolo 142 comma 1 lettera h) del codice)* ... 17
errata individuazione del bene ... 17
Richiesta di esclusione ... 17
PROTEZIONE DELLE ZONE UMIDE *(articolo 142 comma 1 lettera i) del codice)* ... 17
errata individuazione del bene ... 17
Richiesta di esclusione ... 17
Protezione delle Zone di Interesse Archeologico ... 18
errata individuazione del bene - richiesta di esclusione ... 18

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI I BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI DAL PIANO (art. 134, lettera c) del Codice) ... *18*
ESITI E PARERI RELATIVI AI SINGOLI BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI DAL PTPR ... 18
AREE AGRICOLE IDENTITARIE DELLA CAMPAGNA ROMANA E DELLE BONIFICHE AGRARIE ... 18
Esclusione dell'area dal bene ... 18
INSEDIAMENTI URBANI STORICI E TERRITORI CONTERMINI ... 18
Richiesta di esclusione dal bene Insediamento storico ... 19
Riduzione, stralcio o rimodulazione della fascia di rispetto 150 metri ... 19
Esclusione dal bene – applicazione del comma 5 dell'articolo 43 del PTPR ... 19
BORGHI DELL'ARCHITETTURA RURALE E BENI SINGOLI IDENTITARI DELL'ARCHITETTURA RURALE E RELATIVA FASCIA DI TERRITORIO CONTERMINE ... 19
Esclusione dell'area dal bene ... 19
BENI PUNTUALI E LINEARI DIFFUSI TESTIMONIANZA DEI CARATTERI IDENTITARI ARCHEOLOGICI E STORICI E TERRITORI CONTERMINI ... 19
Richiesta di esclusione - errata individuazione del bene ... 20
Esclusione o riduzione della fascia di rispetto ... 20
I CANALI DELLE BONIFICHE AGRARIE E LE RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI ML 150 CIASCUNA ... 20
Richiesta di esclusione ... 20
Richiesta di applicazione del comma 3 dell'articolo 46 delle norme del PTPR (per aree individuate dal piano come PIU e delle reti infrastrutture e servizi) ... 20
Richiesta di trasformabilità nella fascia di rispetto dei 150 metri - applicazione del comma 4 dell'articolo 46 del PTPR ... 21
BENI PUNTUALI E LINEARI DIFFUSI TESTIMONIANZA DEI CARATTERI IDENTITARI VEGETAZIONALI, GEOMORFOLOGICI E CARSICO-IPOGEI E LA RELATIVA FASCIA DI TERRITORIO CONTERMINE ... 21

*OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA **TAVOLA A** "SISTEMI ED AMBITI DEI PAESAGGI"* ... *21*
Osservazioni ricadenti nelle aree per le quali la disciplina di tutela del paesaggio è cogente ... 21
Osservazioni che riguardano modifiche alla disciplina di tutela dei paesaggi in aree per le quali tale disciplina non è cogente ... 23
Osservazioni che riguardano particolari attività o interventi considerati compatibili con la tutela dei paesaggi in aree totalmente o anche parzialmente interessate da beni per effetto dei quali tale disciplina è cogente - Accoglimenti con prescrizioni ... 23

CASI SPECIFICI ... *23*
PAESAGGIO DEI CENTRI E NUCLEI STORICI CON RELATIVA FASCIA DI RISPETTO *(articolo 29)* ... 24
Diverso perimetro dell'area individuata come paesaggio dei centri e nuclei storici, ... 24
Rimodulazione della Fascia di rispetto del Centro storico, *(diverso perimetro)* ... 24
Attribuzione di un diverso paesaggio all'interno della fascia di rispetto ... 24
OSSERVAZIONE RIGUARDANTE LA RIDEFINIZIONE DELLE AREE URBANIZZATE ... 24
Osservazione riguardante la ridefinizione delle reti INFRASTRUTTURE ... 25
OSSERVAZIONI RIGUARDANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE O PUNTI DI VISUALE ... 25
OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO AREE OGGETTO DI PROPOSTA COMUNALE DI MODIFICA AI PTP VIGENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMA 1 DELLA L.R.24/98 E RELATIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE. ... 25

*OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO LA **TAVOLA C** DEL PIANO "BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE"* *26*
PARCHI ARCHEOLOGICI E CULTURALI 26
Osservazione riguardante la modifica e/o l'inserimento del perimetro 26
PROGRAMMI DI INTERVENTO PER IL PAESAGGIO 26
Osservazione riguardante la richiesta di inserimento nelle aree a rischio paesaggistico 26
SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO 26
Osservazioni che riguardano l'inserimento dell'area nel sistema dell'insediamento contemporaneo 26
SALVAGUARDIA DELLE VISUALI (punti di vista, coni e percorsi panoramici) 26

*OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA **NORMATIVA** DEL PIANO* *26*
Osservazioni che riguardano il capo II Disciplina d'uso e valorizzazione dei Paesaggi 27
Osservazioni che riguardano il capo III, Modalità di tutela delle aree tutelate per legge 27
Osservazioni che riguardano il capo IV Modalità di tutela degli ulteriori beni individuati dal PTPR 27
Osservazioni che riguardano il capo V, Interventi Particolari 27
Osservazioni che riguardano il capo VI, Attuazione 27
OSSERVAZIONI RIGUARDANTI "RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE" (IL CAPO VII delle norme) 28
Piano Urbanistico sottoposto alla procedura delle osservazioni in forma generica per la totalità del territorio comunale in mancanza di segnalazione delle aree in contrasto e delle singole problematiche; 28
Strumenti Urbanistici generali o loro varianti approvati successivamente all'entrata in vigore della l.r. 06/07/1998 n.24, di approvazione dei PTP e precedentemente al 14/02/2008 data di pubblicazione della adozione del PTPR, le cui previsioni sono fatte salve, ai sensi dell'articolo 62 comma 2 del PTPR, se conformi ai PTP vigenti, con segnalazione delle aree in contrasto con le previsioni del PTPR e delle singole problematiche; 28
Strumenti urbanistici generali o loro varianti approvati successivamente all'adozione del PTP e precedentemente al 06/07/1998 data di approvazione dei PTP le cui previsioni sono valutate, ai sensi dell'articolo 62 comma 3 del PTPR, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni tutelati per legge, con segnalazione delle aree in contrasto e delle singole problematiche; 28
Strumenti Urbanistici generali o loro varianti vigenti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 62 commi 2 e 3 del PTPR, ... 28
Strumenti Urbanistici generali o loro Varianti adottati e sottoposti alla procedura di approvazione; 29
Varianti agli strumenti urbanistici approvate con la procedura prevista dall'articolo 63 commi 1 2 e 3 del PTPR in quanto classificati al livello minimo di tutela dal PTP; 29
Previsioni di Strumenti Urbanistici attuativi con i requisiti di cui all'articolo 62 comma 5 approvati dopo l'entrata in vigore della LR 24 del 06 luglio 1998 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR. 29
Strumenti Urbanistici attuativi con i requisiti di cui all'articolo 62 comma 6 approvati precedentemente l'entrata in vigore della LR 24 del 06 luglio 1998 e non ancora decaduti. 29
Previsioni di Strumenti Urbanistici attuativi non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 62 comma 5 e 6 29

LA PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PTPR

Il PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE ha tra le sue finalità il riconoscimento del "paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà". (convenzione europea sul paesaggio ….)

La formazione del PTPR ha realizzato un ampio processo partecipativo come previsto dal DLgs 42/2004 e smi "Codice dei beni culturali e paesaggistici", di seguito Codice, che richiama al riguardo la più ampia pubblicità ed in particolare "sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi …".(art. 144 del Codice)

Le procedure per la redazione e la partecipazione alla formazione del PTPR sono disciplinate dall'art. 23 della Legge Regionale n. 24/98.

La redazione del PTPR, effettuata all'interno dell'Amministrazione Regionale dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica tramite gruppo di lavoro costituito dai funzionari dell'area Area Pianificazione paesaggistica competente per materia (nucleo di progettazione) coadiuvati da un gruppo di tecnici della Soc. Lazio Service partecipanti al Progetto Paesaggio, e dai funzionari designati Direzioni Regionali coinvolte, utilizzando quanto previsto dall'art. 18 della L. 109/94, si è basata sulla cooperazione istituzionale tra Regione, Stato e la concertazione con gli Enti Locali.

In particolare con l'accordo di collaborazione sottoscritto a febbraio 1999 per la redazione del PTPR tra Regione Lazio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Università Roma tre è stata avviata la copianificazione tra la Regione e gli organi statali competenti, anticipando le intese di cui all'articolo 143 del Codice. Al contempo è stato espletato il procedimento partecipativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della LR 24/98 , degli Enti locali attraverso le proposte di modifica ai PTP vigenti, ratificate dai propri organi rappresentativi nonché esperite ulteriori consultazioni degli enti pubblici interessati nonché delle Associazioni portatrici di interessi diffusi.

Il Piano Territoriale Paesaggistico del Lazio, è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98 e degli articoli 135 e 143 del Codice.

Il Piano è stato pubblicato sul SO n.14 al BUR 6 del 14 febbraio 2008 e depositato per tre mesi, a partire dal 14 febbraio 2008, presso tutti i Comuni del Lazio e le Province per la pubblica visione e presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, enti e associazioni interessati avviando la successiva, più generale partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Contestualmente il Piano è stato pubblicato sul Sito Istituzionale previo predisposizione di un servizio WebGIS per il paesaggio per la consultazione on-line.

Inoltre la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica al fine di garantire la più ampia pubblicità ha svolto una serie di attività per facilitare la partecipazione, l'accesso ed l'informazione sui contenuti e l'attuazione del Piano :

è stato diffuso un documento contenente gli " Indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e lo svolgimento delle funzioni regionali, provinciali e comunali" ;
è stata attuata un'attività di divulgazione nel territorio regionale tramite cicli di incontri di approfondimento del PTPR con le amministrazioni provinciali e comunali nonché incontri con categorie professionali interessate;
è stato attuato uno stage formativo di giovani professionisti, con la collaborazione degli gli Ordini e i Collegi professionali, attraverso la partecipazione alla fase preliminare dell'istruttoria delle osservazioni. L'attività di tirocinio è durata circa un anno ed ha previsto un preliminare corso didattico sul paesaggio e la pianificazione paesaggistica.

Per quanto attiene al recepimento nel piano dell'esito della prima fase di partecipazione, preliminarmente all'esame delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 4 della l.r.24/98, la struttura competente per la Pianificazione Paesaggistica ha predisposto le elaborazioni cartografiche in adeguamento agli esiti delle proposte comunali di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell'articolo 23 co.1 della L.r.24/98 in coerenza con i pareri espressi sulle proposte come ratificati dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 41 del 30 luglio 2007.
Conclusa la fase di pubblicazione, le procedure approvative prevedono la raccolta delle osservazioni da parte dei Comuni e delle Province che le hanno inviate, unitamente ad una relazione istruttoria approvata con Delibera di Consiglio Comunale, alla Direzione regionale competente che a sua volta elabora le relative controdeduzioni raccolte nella Relazione istruttoria del PTPR da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Conclusa la fase di pubblicazione l'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale ha tempestivamente avviato e condotto i lavori connessi all'esame delle osservazioni al PTPR raccolte dai Comuni e Province e inviate alla Regione.

Tutte le osservazioni pervenute fino alla data del 14/12/2014, termine previsto per la conclusione delle attività di copianificazione nel protocollo d'intesa tra Regione Lazio e MiBACT sottoscritto il giorno 11/ dicembre 2013, da parte dei comuni e degli altri soggetti interessati sono state inserite nel sistema informativo del PTPR tramite applicativo dedicato realizzato da Lait spa sulla base delle richieste della Direzione ed implementato dal personale dell'Area. Per tali osservazioni, ove comportanti modifiche ai paesaggi o alla individuazione dei Beni Paesaggistici, è stata condivisa la relativa controdeduzione nell'ambito del lavoro di copianificazione.

L'applicativo informatico è stato progettato per la gestione delle tre fasi previste per l'istruttoria delle osservazioni :

Fase I raccolta, analisi e catalogazione delle osservazioni;
Fase II istruttoria preliminare riguardante principalmente la rappresentazione grafica e testuale delle osservazioni
Fase III istruttoria di merito riguardante le valutazioni e la formulazione di proposta di controdeduzione sulla base di criteri omogenei e coerenti con le finalità del Piano.

Per la fase II dell'istruttoria, hanno collaborato giovani professionisti degli Ordini e Collegi professionali tramite uno specifico progetto di formazione.

Per la fase III dell'istruttoria oltre al lavoro svolto direttamente dall'area competente ci si è avvalsi di due Gruppi di lavoro direzionali di supporto, rispettivamente, per la tematiche di carattere normativo e per le tematiche relative alla strumentazione urbanistica e territoriale. Ciò anche al fine di espletare i necessari approfondimenti sulle tematiche poste dalle osservazioni anche in relazione alle attività ed i pareri espressi nell'ambito della Direzione Territorio e Urbanistica.

STATO DELLE OSSERVAZIONI E PROCEDIBILITÀ ISTRUTTORIA

Il processo dell'intero ciclo istruttorio delle osservazioni è risultato piuttosto complesso in ragione, anche, di alcune criticità riscontrate nel corso delle attività istruttorie quali la disomogenea e non sempre chiara formulazione delle istanze contenute nelle osservazioni e la non completezza dei documenti allegati.

Si è proceduto quindi, prioritariamente, alla corretta formulazione dell'istanza in base alla documentazione allegata.

Pertanto una delle principali attività è stata quella di verificare la documentazione trasmessa e richiedere ai Comuni, l'integrazione della documentazione stessa quando non sufficiente a individuare univocamente l'istanza (contenuto e localizzazione).

Con riferimento alle fasi dell'applicativo, le osservazioni risultano in tre condizioni di procedibilità : **non procedibile, sospesa o procedibile.**

NON PROCEDIBILE

Osservazione inserita in fase I o pervenuta alla fase II, carente dei requisiti essenziali, per le quali l'istruttoria non può essere conclusa, le stesse sono evidenziate con il segnale rosso in fase II. Successivamente al permanere delle condizioni sono state riportate nella fase 3 con esito di "non contro deducibile"

Rientrano in questa casistica, le osservazioni prive di oggetto/richiesta, le osservazioni presentate da soggetto non identificabile.

SOSPESA IN ATTESA DI INTEGRAZIONE

Osservazioni pervenute alla fase II per le quali l'istruttoria non può proseguire in carenza dei dati essenziali alla corretta individuazione della richiesta le stesse sono evidenziate con il segnale giallo nell' applicativo informatico

Rientrano in questa casistica le osservazioni non cartografabili che contengono richieste relative ai paesaggi o all'individuazione dei beni paesaggistici con riferimento ad una specifica area ma prive di idonea individuazione cartografica della stessa, le osservazioni prive della documentazione essenziale alla verifica dei requisiti/ motivazioni posti alla base delle richieste (Per le stesse è stata richiesta integrazione al soggetto proponente). Successivamente al permanere delle condizioni sono state riportate nella fase 3 con esito di "non contro deducibile"

PROCEDIBILE

Osservazioni per le quali l'istruttoria è stata correttamente completata in fase II evidenziate con il segnale verde nell'applicativo informatico.

Rientrano in questa categoria le osservazioni presentate complete di tutti gli elementi utili alla valutazione di merito o successivamente integrate.

REPERTORIO DEGLI ESITI E PARERI

In relazione alle tipologie delle istanze presentate e alle motivazioni contenute nelle osservazioni si è pervenuti alla definizione di sette possibili esiti predefiniti:

non controdeducibile, accolta, accolta parzialmente, respinta, confrontare, non da luogo a provvedere, non pertinente.

L'esito è accompagnato dal parere precisato per ogni osservazione; nei casi in cui le osservazioni fanno riferimento ad aree territoriali individuate graficamente anche le controdeduzioni sono corredate da una specifica rappresentazione grafica.

Per una parte delle osservazioni è stato necessario rinviare la formulazione della controdeduzione successivamente a specifici approfondimenti tematici quali quelli riguardanti l'accertamento dello stato di attuazione della pianificazione urbanistica relativa ai casi proposti, le richieste di esclusione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, l'individuazione dei nuclei storici e la riperimetrazione dei centri storici già individuati, l'individuazione aggiornata delle visuali nonché gli approfondimenti relativi all'accertamento di beni paesaggistici con il concorso di altre competenze come per le aree di interesse archeologico e le aree protette. Non ultima la definitiva formulazione normativa del Piano. Successivamente a tali approfondimenti è stato possibile esprimere gli esiti ed i relativi pareri nella fase 3 dell'applicativo.

Repertorio esiti:

NON CONTRODEDUCIBILE

Esito delle osservazioni genericamente motivate o carenti degli elementi necessari per le valutazioni di merito.

Rientrano in questa casistica le osservazioni per le quali non e' stato possibile individuare l'esatto perimetro dell'area oggetto della richiesta o i riferimenti certi relativamente ai presupposti amministrativi/giuridici alla base delle richieste stesse, le osservazioni non integrate.

ACCOLTA

Le osservazioni valutate positivamente trovano accoglimento per le motivazioni addotte con eventuale riferimento all'area graficizzata nella controdeduzione. Tali aree possono corrispondere a quelle proposte nell'osservazione o a parte di essa.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Esito di osservazioni valutate positivamente con limitazioni o prescrizioni espresse nel dispositivo.

RESPINTA

Esito di osservazioni valutate negativamente in quanto ritenute :

- contrastanti con la rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici attribuiti dal Piano alle aree oggetto dell'istanza secondo la classificazione in sistemi ed ambiti di paesaggio ed i corrispondenti obiettivi di tutela dei beni paesaggistici dichiarativi di cui al Capo II delle Norme del PTPR;
- contrastanti con le modalità di tutela dei beni paesaggistici ricognitivi di legge definite con la LR 24/98 di cui al Capo III delle Norme del PTPR;
- contrastanti con i criteri di individuazione e le corrispondenti modalità di tutela dei beni paesaggistici individuati e tutelati dal PTPR di cui al capo IV delle Norme del PTPR ;
- contrastanti con l'accertamento delle perimetrazioni dei beni paesaggistici.
- parti respinte di più ampie osservazioni accolte in parte.

CONFRONTARE

Esito di osservazioni per le quali la condizione di accoglimento o respingimento è rinviata alla definitiva rielaborazione degli elaborati del PTPR (revisione a seguito degli approfondimenti specifici), o più in generale è rinviato alle specifiche disposizioni della normativa statale o regionale vigente anche con riferimento a precisate procedure prevista dalle norme stesse.

NON DA LUOGO A PROVVEDERE

Esito di osservazioni che riguardano modifiche alla disciplina di tutela dei paesaggi in aree non vincolate o interessate esclusivamente da beni per i quali le modalità di tutela non rinviano alla disciplina di tutela dei paesaggi. Fatte salve le aree interessate dagli "usi civici" non ricogniti, per i quali si rinvia alle specifiche procedure di cui all'articolo 39 delle norme.

NON PERTINENTE

Osservazione riferita a procedimento diverso dalla formazione del PTPR.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Per quanto attiene i criteri di valutazione delle osservazioni, come già precisato nel citato documento direzionale "Indirizzi per la partecipazione dei soggetti interessati e lo svolgimento delle funzioni regionali, provinciali e comunali", restano validi i criteri generali adottati per la formulazione dei pareri relativi ai contributi dei Comuni nella fase di redazione del PTPR che, come noto, avevano come riferimento i PTP vigenti. Tali criteri di valutazione sono richiamati ed aggiornati al PTPR adottato.

I criteri di valutazione sono precisati per ognuna delle 4 tipologie generali, di seguito elencate, in cui sono state suddivise le osservazioni.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA **TAVOLA B** "BENI PAESAGGISTICI"

Nella tavola B del Piano sono individuate le tre tipologie di Beni paesaggistici elencati nell'art. 134 del Codice.

I beni paesaggistici accomunati dall'identico valore di "notevole interesse pubblico" hanno natura e caratteri specifici ed in particolare, sotto il profilo amministrativo e procedurale, sono caratterizzati da differenti modalità impositive del vincolo paesaggistico:

Per specificare univocamente le tre tipologie si è ritenuto di utilizzare tale loro caratteristica:

a) Beni paesaggistici dichiarativi : beni paesaggistici individuati con dichiarazione di notevole interesse pubblico;
b) Beni paesaggistici ricognitivi : beni paesaggistici individuati con Legge;
c) Beni paesaggistici individuati dal PTPR : beni paesaggistici individuati con il Piano paesaggistico

Le osservazioni che hanno per oggetto la rappresentazione nella tavola B "Beni paesaggistici" riguardano in maggior parte richieste di esclusione dal perimetro, segnalazione di errata rappresentazione dei beni,

eccezioni al procedimento di individuazione dei beni operata dal piano ai sensi dell'articolo 134 c.1 lettera c), richiesta di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143 c.4. lettere a) e b).

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI I **BENI DICHIARATIVI** *(articolo 134 lettera a) del codice)*

Interessano gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente.

Riguardano prevalentemente la richiesta di esclusione dal vincolo paesaggistico o la segnalazione di errata rappresentazione grafica del perimetro.

ESCLUSIONE DELL'AREA DAL VINCOLO

Esito: respinta

Parere: l'osservazione è respinta in ragione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

ERRATA RAPPRESENTAZIONE

Esito: accolta/accolta parzialmente

Parere: Provvedimento (DM, DGR) - in relazione alla documentazione fornita dal richiedente la rappresentazione del bene paesaggistico è stata verificata e correttamente rappresentata nella tavola B del PTPR.

Esito: respinta

Parere: è confermato il perimetro così come rappresentato nella tavola B del PTPR in quanto non sussistono elementi sostanziali per rivedere la rappresentazione del Bene paesaggistico.

APPLICAZIONE ART.143 COMMA 4 LETT. B) DEL CODICE *(aree gravemente compromesse o degradate)*

Richieste che riguardano "l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146", prevista nell'art. 143 comma 4 lettera b) del Codice.

Alle osservazioni giudicate meritevoli di accoglimento è stata anteposta la parola chiave "Aree Degradate" al fine di consentire una decisione congiunta con gli organi del MiBAC per tutte le proposte valutate positivamente.

Esito: Respinta

Parere: in quanto dagli atti e documentazione acquisita non si evince la qualificazione di "area gravemente compromessa o degradata", presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 143, c. 4 lettera b) del Codice.

Esito: Confrontare *(nei casi rinviati alla decisione congiunta con gli organi del MiBAC)*

Parere: Aree Degradate - Accolta o respinta come individuata sulle tavole B a seguito di valutazione congiunta ai fini dell'approvazione del PTPR. L'individuazione dovrà essere validata in sede di formalizzazione dell'accordo tra Regione Lazio e Mibac previsto dall'art. 143 c. 2 del Codice, in assenza del quale, non producono effetti le disposizioni di cui all'art. 143 c. 4 lettera b).

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI **BENI RICOGNITIVI** DI LEGGE (art. 134 comma 1lett. B) del codice)

Interessano le aree sottoposte a vincolo paesaggistico per legge. Sono i cosiddetti "beni diffusi" della ex legge Galasso.

Riguardano prevalentemente la richiesta di esclusione dal vincolo paesaggistico l'errata individuazione o anche modifiche alle modalità di tutela.

Per quanto attiene le richieste di esclusione del vicolo si precisa che sono previste esclusivamente per i corsi d'acqua secondo specifiche modalità normative *(art. 7 comma 3 della l.r.24/98).*

SEGNALAZIONI DI ERRATA INDIVIDUAZIONE.

Premesso che il vincolo paesaggistico per i beni ricognitivi non si applica ai beni di cui al comma 2 dell'art. 142 del Codice, per quanto attiene l'errata individuazione si precisa che per tale categoria di beni paesistici la Circolare ministeriale del 31.8.85 di applicazione della Legge 431/85 affermava che tali vincoli agiscono "ope legis" e che pertanto non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse "ipso iure" tutelato. Tuttavia, in considerazione della loro "generica elencazione", al fine della certezza del diritto, si rendeva necessaria una precisa definizione delle caratteristiche di tali beni e la loro individuazione normativa e cartografica.

Con la l.r. 24/98 si è provveduto a fornire quegli elementi di certezza richiamati nella citata Circolare ministeriale attraverso la individuazione normativa, i singoli articoli relativi ai beni diffusi contengono infatti la precisa e certa definizione dei territori interessati dai vincoli paesistici di cui all'art. 142 del Codice.

Per quanto riguarda l'individuazione cartografica il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 24/98 prevede che il Piano sia redatto sulla base della cartografia contenente la graficizzazione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice. (vedi anche articolo 143 c. 1 lettera c) del Codice)

Inoltre l'articolo 26 della stessa legge stabilisce le procedure di adeguamento del Piano in caso di contrasto tra le perimetrazioni del Piano e l'effettiva presenza dei beni come definita e accertata dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della l.r.24/98.

Esito: Confrontare

Parere: Bene tutelato per legge - l'osservazione è accolta o respinta in base all'accertamento del bene; restano ferme le disposizioni del comma 4 dello stesso articolo 26 della l.r.24/98.

Inoltre si segnalano particolari osservazioni riguardanti singoli beni ricognitivi compresi nelle aree dei beni dichiarativi come classificate ai fini della tutela nelle tavole A; per quanto riguarda l'accertamento del bene in oggetto si applicano le considerazioni relative alla ricognizione del bene; tuttavia, essendo l'area vincolata ai sensi dell'articolo 136 del Codice, qualora venisse accertata l'inesistenza del predetto bene, si applica la normativa dei paesaggi della zona già prevista dal Piano.

ESITI E PARERI RELATIVI AI SINGOLI BENI PAESAGGISTICI RICOGNITIVI, PRESENTI NELLA REGIONE, COME ELENCATI NEL CODICE:

PROTEZIONE DELLE FASCE COSTIERE MARITTIME *(ARTICOLO 142 COMMA 1 LETTERA A)*

Il Codice ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera a) sottopone a tutela i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

ERRATA RICOGNIZIONE DEL BENE

Esito: Confrontare

Parere: per quanto riguarda l'esatta individuazione confronta commi 1 e 2 dell'articolo 33 delle norme

RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Esito: Confrontare

Parere: per il bene tutelato per legge vigono solo le esclusioni di cui all'articolo 142 c.2 del Codice.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R.24/98 E COMMA 4 DELL'ARTICOLO 33 DELLE NORME DEL PTPR (PER AREE INDIVIDUATE DAL PIANO COME PIU E DELLE RETI INFRASTRUTTURE E SERVIZI)

Esito: Confrontare

Parere: fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, per le aree totalmente edificate e individuate da piano come paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi (pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 142 c. 2) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 c .4. (articolo 5 c. 4 l.r.24/98)

Esito : accolta/accolta parzialmente

Parere: si valuta positivamente la richiesta in virtù dello stato dei luoghi, per le aree totalmente edificate e paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi, attribuendo il corrispondente paesaggio.

Esito: respinta

Parere: si conferma la tutela del bene in virtù della permanenza del valore paesaggistico dell'area.

RICHIESTA DI TRASFORMABILITÀ APPLICAZIONE DEL COMMA 10 BIS DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R.24/98 E 10 DELL'ARTICOLO 33 DEL PTPR

Esito: accolta/respinta

Parere: le richieste di trasformabilità per le fasce costiere marittime sono valutate e respinte o accolte attribuendo un paesaggio agrario di continuità o in evoluzione in applicazione dell'articolo 33 comma 10

PROTEZIONE DELLE COSTE DEI LAGHI *(articolo 142 comma 1 lettera b) del codice)*

Il Codice ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera b) sottopone a tutela i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi.

RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Esito: Confrontare

Parere: per il bene tutelato per legge vigono solamente le esclusioni di cui all'articolo 142 c.2 del Codice.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R.24/98 E COMMA 5 DELL'ARTICOLO 34 DELLE NORME DEL PTPR (PER AREE INDIVIDUATE DAL PIANO COME PIU E DELLE RETI INFRASTRUTTURE E SERVIZI)

Esito: Confrontare

Parere: fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, per le aree totalmente edificate e individuate da piano come paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi (pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 142 c. 2 del Codice) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 c .5. (articolo 6 c. 5 l.r.24/98)

Esito : accolta/accolta parzialmente

Parere: si valuta positivamente la richiesta in virtù dello stato dei luoghi, per le aree totalmente edificate e paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi, attribuendo il corrispondente paesaggio.

Esito: respinta

Parere: si conferma la tutela del bene in virtù della permanenza del valore paesaggistico dell'area.

ERRATA RICOGNIZIONE DEL BENE

La legge regionale 24/98 all'articolo 6 ne ha definito la individuazione normativa stabilendo le caratteristiche dei beni compresi nella categoria ovvero: sia i laghi di origine naturale, compresi quelli generati da sorgenti, sia gli invasi e gli sbarramenti artificiali avente carattere perenne. La stessa legge Regionale 24/1998 ha disciplinato le relative modalità di tutela.

Il procedimento di redazione del PTPR che per la parte di ricognizione ed individuazione dei beni paesaggistici si è concluso con il trasferimento del data base geografico dei beni nella tavola B del piano ha precisato gli elementi per la ricognizione: l'individuazione degli invasi e degli sbarramenti artificiali e la loro rappresentazione nella cartografia del PTPR ha comportato in via preliminare l'identificazione degli elementi significativi del bene come definiti nella LR 24/98 attraverso 1) la presenza di un toponimo nelle cartografie di base IGM e CTR, 2) in caso di assenza di questo l'elemento rilevante è l'estensione del perimetro maggiore di 500 metri.

A seguito delle osservazioni pervenute al PTPR sulla ricognizione dei laghi tutelati dall'articolo 142 comma 1 lettera b) del Codice e rappresentati nella tavola B del PTPR adottato, si è ravveduta la necessità di procedere ad una verifica qualitativa per il riconoscimento di tale bene paesaggistico.

Sono stati quindi precisati ulteriori elementi fisici, geografici storici e ambientali oggettivamente riscontrabili e tali da qualificare la percezione del bene nel suo contesto e contribuire a confermare l'inserimento dell'elemento geografico individuato nella categoria di cui al comma 1 lettera b) del Codice ovvero a procedere ad una rettifica della ricognizione.

Sono considerati laghi oltre a quelli di origine naturale o artificiale con carattere perenne, anche quelli di natura accidentale, ma ormai inseriti in contesti storicizzati o naturalizzati, contribuendo inscindibilmente alla percezione del contesto paesaggistico.

Sono pertanto ritenuti da escludere dalla categoria di bene paesaggistico gli invasi artificiali la cui formazione di natura accidentale discende da usi produttivi industriali o sportivi di recente formazione non ancora storicizzati o naturalizzati.

Esito: accolta/respinta
Parere: per quanto riguarda l'esatta individuazione confronta commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34 delle norme; l'osservazione è accolta o respinta in base a quanto rappresentato nella cartografia del PTPR approvato – tavola B

RICHIESTE DI TRASFORMABILITÀ NELLA FASCIA DI RISPETTO DEI 300 METRI APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R.24/98 E DEL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 34 DEL PTPR

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

Esito: respinta
Parere: Si conferma la natura del bene come individuato nel PTPR Tavola B e la relativa fascia di rispetto di 300 metri in relazione alle caratteristiche geomorfologiche - vegetazionali e naturali.
Esito: accolta parzialmente
Parere: in relazione alla documentazione fornita dal richiedente si conferma la fascia di rispetto di 300 metri come graficizzata nel PTPR approvato Tavola B e contestualmente si consentono trasformazioni nella stessa attribuendo un paesaggio agrario di continuità o in evoluzione in applicazione dell'articolo 34 c.10 (art. 6 c.10 l.r.24/98)

PROTEZIONE DEI CORSI DELLE ACQUE PUBBLICHE *(articolo 142 comma 1 lettera c) del codice)*

Il Codice, all'art. 142, comma 1, lettera c), sottopone a tutela i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici – approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua tutelati sono quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, riportati nelle Gazzette Ufficiali, relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono, inoltre, da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate nelle tavole B del PTPR.
Le osservazioni riguardanti la protezione dei corsi d'acqua sono riconducibili a tre tematiche principali:

- erronea ricognizione e graficizzazione;
- esclusione del vincolo paesaggistico;
- richieste di trasformabilità nelle fasce di rispetto.

Le tematiche sono di seguito precisate.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA RICOGNIZIONE E GRAFICIZZAZIONE

Per quanto attiene la valutazione delle osservazioni riguardanti la ricognizione dei corsi d'acqua, si ritiene opportuno precisare il seguente processo metodologico ed amministrativo di individuazione, accertamento e rappresentazione cartografica delle fasce di protezione paesaggistica.
La prima ricognizione compiuta dei corsi delle acque pubbliche iscritti negli elenchi provinciali, approvata con le delibere di Giunta Regionale n. 211 del 22.2.2002 e n. 861 del 28.6.2002, si è basata principalmente sulla cartografia IGM e contestualmente, in ordine alle disposizioni della L.R. n. 24/98, art. 7, comma 4, e art. 22, comma 1, è stata rappresentata sulla Carta Tecnica Regionale. La Carta Tecnica Regionale costituisce,

pertanto, il riferimento per la ricognizione metrica della fascia di tutela, salvo eventuali approfondimenti cartografici sulle mappe catastali o altro rilievo più approfondito di cui al medesimo art.7, comma 4, L.R. n. 24/98.
Come precisato nelle suddette deliberazioni, la ricognizione si è basata, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sugli essenziali elementi caratteristici delle acque pubbliche, così come descritti nei provvedimenti di approvazione degli elenchi relativi a: denominazione, foce, comuni interessati, limiti di pubblicità.
La ricognizione recepita nel PTPR tiene conto delle deliberazioni di Giunta Regionale riguardanti l'esclusione del vincolo per irrilevanza paesaggistica, emanate ai sensi delle disposizioni di legge, dei corsi d'acqua pubblica di interesse regionale, provinciale nonché comunale:
•D.G.R. n. 7013 del 03-12-1985 con la quale è stata effettuata una prima esclusione di corsi d'acqua del Lazio;
•D.G.R. n. 3721 del 6 luglio 1999 con la quale è stata operata una generale esclusione dal vincolo paesistico agli affluenti, dal secondo ordine fino alle diramazioni più estreme, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi della sola provincia di Viterbo che presentava, a differenza delle altre province laziali, particolari problemi interpretativi;
•D.G.R. n. 211 del 22.2.2002 con la quale è stata operata una generale esclusione corsi d'acqua del Lazio;
•D.G.R. n. 452/2005 – integrazione alla D.G.R. n. 211/2002;
•D.G.R. n. 306/2009 – esclusione per ambiti comunali;
•D.G.R. n. 620/2010 con la quale è stata operata una generale esclusione particolari affluenti dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi della sola provincia di Viterbo;
•D.G.R. n. 5/2011- esclusione per ambiti comunali;
•D.G.R. n. 356/2011- esclusione per ambiti comunali.

Con riferimento alle DD.GG.RR. n. 452/2005 e n. 620/2010 si precisa che la ricognizione non rappresenta graficamente tutti quei particolari corsi d'acqua o tratti di essi che sono stati esclusi dal vincolo paesaggistico, con tali provvedimenti mediante esplicito riferimento alla specifica graficizzazione (tratto singolo continuo, tratto singolo o doppio tratteggiato) contenuta nelle planimetrie catastali. Per tali corsi d'acqua si procede alla rettifica grafica su segnalazione del Comune come previsto dalla normativa.
A partire dalla D.G.R. n. 211/2002, sulla base delle relative disposizioni, si è avviato un processo di perfezionamento della ricognizione basato sulla partecipazione o rappresentanza delle Amministrazioni Comunali che hanno segnalato direttamente alla Regione gli errori riscontrati.
La ricognizione del PTPR adottato ha tenuto conto anche delle rettifiche effettuate sulla base delle motivate e documentate segnalazioni dei Comuni, nel corso dell'attività amministrativa precedente all'adozione del PTPR, e notificate agli enti e alle strutture amministrative interessate per competenza ed in ordine ad eventuali procedimenti amministrativi.
Le ulteriori rettifiche, analogamente effettuate e notificate, successivamente all'adozione del PTPR, sono oggetto di specifica delibera di Giunta Regionale e recepite nel PTPR approvato.
In sede di esame delle osservazioni dei Comuni sono valutate e accertate le segnalazioni riguardanti l'erronea individuazione dei corsi d'acqua in basa alla documentazione inviata.

Esito:	respinta
Parere:	si conferma la tutela del corso d'acqua e della relativa fascia di rispetto come graficizzata nel PTPR approvato -Tavola B;
Esito:	Confrontare
Parere:	Acqua pubblica - accolta o respinta, cosi come valutata ai fini della esclusione ai sensi del'art. 7 c. 3 della l.r.24/98; sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.
Esito:	Confrontare
Parere:	per il bene tutelato per legge valgono le disposizioni di cui all'articolo 142 c.2.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI L'ESCLUSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO

In generale le richieste riguardanti tratti estesi di corsi d'acqua, le cui fasce sono caratterizzate da territori agricoli o naturalistici integri e scarsamente compromessi, sono state valutate negativamente.

Coerentemente con i precedenti provvedimenti di esclusione del vincolo paesaggistico, sono state prese in considerazione principalmente le segnalazioni che attestano avvenute modifiche morfologiche dovute a processi di urbanizzazione, realizzati o in corso di realizzazione, tali da aver compromesso il mantenimento

della valenza paesaggistica. Pertanto, sono state accolte esclusivamente richieste di corsi d'acqua ricadenti in ambiti urbani consolidati o periurbani.

Le richieste sono state istruite congiuntamente dal gruppo di lavoro composto dai responsabili provinciali della pianificazione paesistica che le ha valutate sulla base degli elaborati cartografici e fotografici trasmessi dai Comuni interessati e confrontati con gli elaborati del PTPR e le ortofoto satellitari.

La valutazione per l'esclusione si è basata su univoci e precisi criteri applicabili soltanto a quei casi in cui il rapporto tra il corso d'acqua e il contesto territoriale e paesaggistico in cui il medesimo si colloca risulta:

-compromesso da interventi di trasformazione o da uno stato di urbanizzazione consolidato in relazione alle previsioni del PRG, in particolare le zone assimilabili alle zone B di PRG;

-modificato a seguito della regimazione del corso d'acqua, o porzione dello stesso, in condotte, specie se sotterranee, tale che in superficie non risulti traccia della sua morfologia e della vegetazione ripariale;

-modificato da particolari interventi di sistemazione idraulica effettuati per la messa in sicurezza;

-compromesso da usi o attività di discarica e da grandi impianti produttivi;

-mancanza di regime idraulico accompagnato da irrilevanza paesaggistica;

Particolare considerazione ha richiesto la valutazione del suddetto contesto territoriale delle fasce di affluenti minori di corsi d'acqua iscritti negli elenchi della provincia di Viterbo.

Inoltre è stata valutata la compresenza di altri beni paesaggistici e lo stato della vegetazione ripariale ed elementi morfologici caratteristici, che sono stati comunque salvaguardati.

Pertanto, l'esclusione del vincolo paesaggistico non ha mai riguardato contesti idromorfologici e vegetazionali di rilievo, aree di rispetto dei centri storici inedificate o il corso d'acqua nella sua intera estensione ma esclusivamente tratti di esso; l'esclusione si è basata su specifiche valutazioni riguardanti le diverse condizioni e livelli di rilevanza paesistica delle fasce di tutela secondo le seguenti modalità:

a)esclusione del vincolo per entrambe le fasce di tutela dei 150 mt di tratti di corsi d'acqua completamente compromessi;

b)esclusione del vincolo per una delle fasce di 150 mt del tratto di corso d'acqua;

c)esclusione del vincolo paesistico riguardante una parte marginale della fascia di tutela priva di rilevanza paesistica;

ESCLUSIONE PER IRRILEVANZA PAESAGGISTICA

Esito: respinta

Parere: si conferma la tutela del corso d'acqua e della relativa fascia di rispetto come graficizzata nel PTPR approvato -Tavola B;

Esito: accolta

Parere: richiesta valutata positivamente per le motivazioni precisate nei criteri predefiniti in quanto….

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI RICHIESTE DI TRASFORMABILITÀ NELLE FASCE DI RISPETTO

Le osservazioni rientranti in questa categoria contengono richieste di trasformazione urbanistica e di modifica della normativa.

Le controdeduzioni riguardano anche richieste di esclusione valutate negativamente ma ricondotte alla fattispecie della richiesta di trasformabilità nelle fasce di rispetto del corso d'acqua la cui natura di bene paesaggistico è confermata.

Le richieste riguardanti la trasformabilità delle fasce dei corsi d'acqua sono state valutate positivamente solo nelle condizioni di parziale o totale compromissione del contesto ed esclusivamente nei limiti di applicabilità delle disposizioni normative vigenti, ove esse consentano la trasformabilità delle fasce in alcuni paesaggi individuati dal PTPR secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 24/98 e dall'art. 35 delle Norme.

Fermo restando il vincolo paesaggistico, si consente la parziale trasformabilità delle fasce di rispetto attribuendo alle aree una classificazione di paesaggio corrispondente alle trasformazioni già consolidate e/o

previste dalla strumentazione urbanistica vigente che e trovi soluzione alle problematiche sottoposte con l'osservazione.

Per ulteriori precisazioni di merito sulle valutazioni relative alle richieste di trasformazioni urbanistiche e sulla normativa si rinvia ai successivi punti 3 e 5 dei criteri.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R.24/98 E COMMA 7 DELL'ARTICOLO 35 DELLE NORME DEL PTPR (PER AREE INDIVIDUATE DAL PIANO COME PIU E DELLE RETI INFRASTRUTTURE E SERVIZI)

Esito: confrontare

Parere: fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, per le aree totalmente edificate e individuate da piano come paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi (pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 142 comma 2 del Codice) si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 7, delle norme del PTPR (art. 7, comma 7, L.R. n. 24/98).

Esito : accolta/accolta parzialmente

Parere: fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica si valuta positivamente la richiesta in virtù dello stato dei luoghi, per le aree totalmente edificate e paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi, attribuendo il corrispondente paesaggio.

Esito: respinta

Parere: si conferma la tutela del bene in virtù della permanenza del valore paesaggistico dell'area.

RICHIESTA DI TRASFORMABILITÀ NELLA FASCIA DI RISPETTO DEI 150 METRI - APPLICAZIONE DEL COMMA 8 E 15 BIS DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R.24/98 E COMMA 8 E 19 O 20 DELL'ARTICOLO 35 DEL PTPR

L'osservazione che ha per oggetto la richiesta di riduzione o rimodulazione, della fascia di rispetto di 150 metri del corso d'acqua pubblica, accertata la corretta individuazione del bene così come definito dall'art. 35 delle norme del PTPR, sarà esaminata in considerazione della effettiva presenza ed integrità del bene tutelato

Esito: confrontare

Parere: fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, "per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonchè per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico." (comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 24/98 e dell'art. 35 delle norme del PTPR)

Esito: accolta / accolta parzialmente

Parere fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica in relazione alla documentazione fornita dal richiedente tenuto conto della strumentazione urbanistica vigente o adottata si conferma la fascia di rispetto di 150 metri e contestualmente si consentono trasformazioni nella stessa attribuendo un paesaggio agrario di continuità o in evoluzione in applicazione dell'art. 35, commi19 o 20 delle norme del PTPR(art. 7, comma 15 bis, L.R. n. 24/98)

Esito: respinta

Parere: si conferma la natura del corso d'acqua come individuato e la relativa fascia di rispetto da mantenere integra ed in edificata in base alle caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e naturali.

PROTEZIONE DELLE MONTAGNE SOPRA I 1200 METRI *(articolo 142 comma 1 lettera d) del codice)*

Costituiscono Bene paesaggistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare. L'osservazione che ha per oggetto i territori che si trovano ad una quota superiore ai 1200 metri, accertata la corretta individuazione del bene così come definito al comma 1 dell'articolo 36, saranno valutate diverse attribuzioni di paesaggio corrispondenti alle trasformazioni già consolidate e/o suscettibili trasformazione in relazione alla strumentazione urbanistica vigente, o programmi di intervento previsti all'articolo 31bis della LR 24/98, dando i seguenti possibili esiti:

Esito: accolta parzialmente

Parere: in relazione alla documentazione fornita dal richiedente si conferma la modalità di tutela dei territori sopra la quota di 1200 e contestualmente si consentono trasformazioni nella stessa riclassificando il paesaggio da Paesaggio naturale in Paesaggio Naturale di Continuità,

Esito: respinta

Parere: Si conferma la natura del bene come individuato nel PTPR in relazione alle caratteristiche geomorfologiche-vegetazionali e naturali.

PROTEZIONE DEI PARCHE E DELLE RISERVE NATURALI *(articolo 142 comma 1 lettera f) del codice)*

Nella categoria dei beni paesistici sono compresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue.

Le osservazioni riguardano la rappresentazione dell'area protetta, della protezione esterna, dei rapporti tra il PTPR e gli strumenti di gestione delle aree protette.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

Esito: confrontare

Parere: Parchi - accolta o respinta, cosi come graficizzata nel PTPR approvato Tavola B; sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI, ANCORCHÉ PERCORSI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, E QUELLI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI RIMBOSCHIMENTO *(articolo 142 comma 1 lettera g) del codice)*

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE, IN AREE PER LE QUALI LA DISCIPLINA DEI PAESAGGI NON È COGENTE, IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE

Esito: Confrontare

Parere: ai fini della ricognizione del bene paesaggistico di cui all'art. 142 c. 1 lett. g) del Codice si fa riferimento alla ricognizione del PTPR. Resta fermo che per l'accertamento dell'esatta perimetrazione del bene bosco, si applicano le disposizioni del com. 5, dell'art. 38 delle Norme

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE IN AREE PER LE QUALI NON È COGENTE LA DISCIPLINA DEI PAESAGGI, IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE.

Esito: accolta

Parere: accolta in base a certificazione resa ai sensi dell'articolo 10 c.5 della l.r.24/98 con le modalità di cui all'art. 38 c. 5 delle Norme modificando coerentemente la tavola B;

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE IN AREE PER LE QUALI È COGENTE LA DISCIPLINA DEI PAESAGGI INDIVIDUATE NELLA TAVOLA A COME "PAESAGGIO NATURALE" IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE

Esito: accolta parzialmente/respinta

Parere: per quanto riguarda la presenza del bene aree boscate si rinvia alla certificazione del bene con le modalità di cui all'articolo 38 delle Norme; tuttavia in ragione della cogenza della

disciplina dei paesaggi si valuta la richiesta di trasformazione e la riclassificazione del paesaggio in coerenza con i valori paesaggistici da tutelare.

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE IN AREE PER LE QUALI È COGENTE LA DISCIPLINA DEI PAESAGGI INDIVIDUATE NELLA TAVOLA A COME "PAESAGGIO NATURALE" IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE

Esito: accolta

Parere: per quanto riguarda la presenza del bene aree boscate si accoglie in base alla certificazione del bene con le modalità di cui all'articolo 38 delle Norme modificando coerentemente la tavola B; in ragione della cogenza della disciplina dei paesaggi si valuta la richiesta di trasformazione e la riclassificazione del paesaggio in coerenza con i valori paesaggistici da tutelare.

DISCIPLINA PER LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E PER LE AREE GRAVATE DA USO CIVICO *(articolo 142 comma 1 lettera h) del codice)*

Nella categoria dei beni paesistici sono comprese le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Esito: Confrontare

Parere: Uso Civico - accolta o respinta, cosi come graficizzata nel PTPR approvato Tavola B ai sensi c.3 art. 9 delle norme; sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Esito: Respinta

Parere: respinta, in quanto il bene è definito per legge ed è individuato nel PTPR approvato alla Tavola B ai sensi c.3 art. 9 delle norme; sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

PROTEZIONE DELLE ZONE UMIDE *(articolo 142 comma 1 lettera i) del codice)*

Nella categoria di tali beni paesistici sono comprese le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, così come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Esito: Confrontare

Parere: Zone Umide - accolta o respinta, cosi come graficizzata nel PTPR approvato Tavola B ai sensi c.3 art. 9 delle norme; sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Esito: respinta

Parere: respinta, in quanto il bene è definito per legge ed è individuato nel PTPR approvato Tavola B ai sensi c.3 art. 9 delle norme; sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

PROTEZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO *(articolo 142 comma 1 lettera m) del Codice)*

Nella categoria di tali beni paesistici sono comprese le zone di interesse archeologico rientrano in tale categoria quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE - RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Esito: Confrontare; ad esito della valutazione delle competenti Soprintendenze Archeologiche è definito in accolta o respinta.

Parere Archeologico - Accolta o respinta in base alla valutazione e validazione da parte della soprintendenza competente ed all'adeguamento della cartografia, Tavola B, ai fini dell'approvazione. sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI I BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI DAL PIANO *(ART. 134, LETTERA C) DEL CODICE)*

Interessano gli immobili ed e le aree individuati e tutelati dal Piano tramite il relativo procedimento di formazione . Rivestono interesse pubblico in quanto rappresentativi dei valori identitari.

Per quanto attiene tale fattispecie di beni paesaggistici analogamente a quanto previsto per i beni paesaggistici dichiarativi è assicurata la più ampia partecipazione al procedimento di individuazione. La partecipazione al procedimento prevede la presentazione di osservazioni e documenti che abbiano motivato riferimento alla sussistenza del "notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree" ed al pregio paesistico con riferimento " ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono" (art. 138 Codice).

Le osservazioni possono interessare l'individuazione del Bene Paesaggistico, la esclusione dall'individuazione ovvero la proposizione di ulteriori Beni Paesaggistici. Per tale ultima fattispecie l'esito è "non pertinente" in quanto seppure valutate positivamente le nuove individuazioni dovranno essere oggetto di provvedimento specifico con le relative procedure di pubblicità.

ESITI E PARERI RELATIVI AI SINGOLI BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI DAL PTPR

AREE AGRICOLE IDENTITARIE DELLA CAMPAGNA ROMANA E DELLE BONIFICHE AGRARIE

Nella categoria di tali beni paesistici sono comprese le aree agricole del Lazio testimonianza e permanenza di particolari periodi storici: la Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

ESCLUSIONE DELL'AREA DAL BENE

Esito: accolta/parzialmente accolta.

Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è accolta nei limiti della riperimetrazione nella Tavola B del PTPR approvato.

Esito: respinta

Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola B è confermata.

INSEDIAMENTI URBANI STORICI E TERRITORI CONTERMINI

Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, essi sono costituiti da

patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati e sono individuati sulle Tavole B e descritte nei repertori dei beni paesaggistici tipizzati anche con riferimento alla l.r. 20 del 2001

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DAL BENE INSEDIAMENTO STORICO

Esito: accolta/parzialmente accolta.
Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è accolta nei limiti della riperimetrazione nella Tavola B del PTPR approvato.
Esito: respinta
Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola B è confermata.

RIDUZIONE, STRALCIO O RIMODULAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO 150 METRI

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

Esito: Confrontare
Parere: l'osservazione che ha per oggetto la riduzione, rimodulazione, stralcio, della fascia di rispetto di 150 metri dell'Insediamento Urbano storico, accertata la corretta individuazione del bene come definito al comma 1 e 2 dell'articolo 43, sarà esaminata in ragione della giusta perimetrazione del bene stesso e ne seguirà il perimetro per la profondità di 150 metri.

ESCLUSIONE DAL BENE – APPLICAZIONE DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 43 DEL PTPR

Esito: accolta/parzialmente accolta.
Parere: l'osservazione valutata in base allo stato dei luoghi e della urbanizzazione consolidata è accolta nei limiti della inclusione nelle "aree urbanizzate" nelle Tavole B - "paesaggio degli insediamenti urbani" nelle tavole A del PTPR approvato.
Esito: respinta
Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola B è confermata.

BORGHI DELL'ARCHITETTURA RURALE E BENI SINGOLI IDENTITARI DELL'ARCHITETTURA RURALE E RELATIVA FASCIA DI TERRITORIO CONTERMINE

Costituiscono beni identitari del paesaggio regionale i borghi dell'architettura rurale e beni singoli identitari dell'architettura rurale individuati nelle tavole B ed elencati nel relativo Repertorio.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

ESCLUSIONE DELL'AREA DAL BENE

Esito: accolta/parzialmente accolta.
Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è accolta nei limiti della riperimetrazione nella Tavola B del PTPR approvato.
Esito: respinta
Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola B è confermata.

BENI PUNTUALI E LINEARI DIFFUSI TESTIMONIANZA DEI CARATTERI IDENTITARI ARCHEOLOGICI E STORICI E TERRITORI CONTERMINI

I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di

antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

In ragione del particolare interesse storico le osservazioni saranno rinviate all'esame congiunto Regione/Soprintendenze, a tal fine si anteporrà al parere la parola chiave "Archeologico", che consentirà di estrapolarle dal data base generale

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

RICHIESTA DI ESCLUSIONE - ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Esito: Confrontare

Parere Archeologico - Accolta o respinta in base alla valutazione e validazione da parte della soprintendenza competente ed all'adeguamento della cartografia, Tavola B, ai fini dell'approvazione. sono comunque fatte salve le procedure in caso di errata o incerta perimetrazione di cui agli articoli 26 RL 24/98 e 15 del PTPR.

ESCLUSIONE O RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO

Esito: respinta

Parere: La fascia di rispetto dei beni individuati dal piano ai sensi dell'art. 134, com. 1 lett. c del Codice, di cui all'art. 45 delle Norme è determinata in via preventiva nella modalità di tutela del bene stesso. Nella fascia cosi determinata ogni modifica dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente

I CANALI DELLE BONIFICHE AGRARIE E LE RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI PER UNA FASCIA DI ML 150 CIASCUNA

I canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri ciascuno tipizzati come beni identitari della bonifica agraria nella pianura pontina sono: il Canale delle Acque Alte già Canale Mussolini, Canale di Fosso Spaccasassi, Canale del Fiume Astura, Canale delle Acque Medie, Canale della Botte, Canale della Schiazza, Canale della Selcella; della bonifica agraria nella piana di Fondi : Canale Pedemontano.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Esito: accolta/parzialmente accolta.

Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è accolta nei limiti della riperimetrazione nella Tavola B del PTPR approvato.

Esito: respinta

Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola B è confermata.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 46 DELLE NORME DEL PTPR (PER AREE INDIVIDUATE DAL PIANO COME PIU E DELLE RETI INFRASTRUTTURE E SERVIZI)

Esito: Confrontare

Parere: fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, per le aree totalmente edificate e individuate da piano come paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi (pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 142 c. 2 del Codice) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 c .7. (articolo 7 c. 7 l.r.24/98)

Esito : accolta/accolta parzialmente

Parere: si valuta positivamente la richiesta in virtù dello stato dei luoghi, per le aree totalmente edificate e paesaggi degli insediamenti urbani o delle reti, infrastrutture e servizi, attribuendo il corrispondente paesaggio.

Esito: respinta

Parere: si conferma la tutela del bene in virtù della permanenza del valore paesaggistico dell'area.

RICHIESTA DI TRASFORMABILITÀ NELLA FASCIA DI RISPETTO DEI 150 METRI - APPLICAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 46 DEL PTPR

l'osservazione che ha per oggetto la riduzione o rimodulazione, della fascia di rispetto di 150 metri del corso d'acqua pubblica, accertata la corretta individuazione del bene così come definito dall'articolo 46, sarà esaminata in considerazione della effettiva presenza ed integrità del bene tutelato

Esito: Confrontare

Parere: fatto salvo la preventiva autorizzazione paesaggistica le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti si possono attuare con l'ersclusione dell zone E di cui al DM 1444/68 alle condizioni di cui al comma 4 lettere a e b ,dell'articolo 46 del PTPR.

BENI PUNTUALI E LINEARI DIFFUSI TESTIMONIANZA DEI CARATTERI IDENTITARI VEGETAZIONALI, GEOMORFOLOGICI E CARSICO-IPOGEI E LA RELATIVA FASCIA DI TERRITORIO CONTERMINE

Nella categoria dei beni paesaggistici tipizzati appartengono le cavità carsico-ipogee di cui alla l.r. n. 20 del 1999, forme e monumenti geomorfologici, sorgenti importanti per chimismo, depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi.

Le osservazioni sono state valutate dando i seguenti possibili esiti:

Esito: accolta/parzialmente accolta.

Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è accolta nei limiti della riperimetrazione nella Tavola B del PTPR approvato.

Esito: respinta

Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola B è confermata.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA **TAVOLA A** "SISTEMI ED AMBITI DEI PAESAGGI"

Osservazioni che si riferiscono ai sistemi ed ambiti dei paesaggi come rappresentati nella tavola A del PTPR; si tratta prevalentemente di richieste di diversa attribuzione dei paesaggi in relazione alla situazione di fatto dell'area e/o alla sua inclusione negli strumenti urbanistici approvati o adottati ovvero in altri programmi di trasformazione.

OSSERVAZIONI RICADENTI NELLE AREE PER LE QUALI LA DISCIPLINA DI TUTELA DEL PAESAGGIO È COGENTE

Ovvero in aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente, di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice o per la presenza di beni di cui all'articolo 134 comma 1 lettere b) e c) del Codice le cui modalità di tutela rinviano alla disciplina dei paesaggi (Aree naturali protette, zone di interesse archeologico perimetrate con provvedimento ai sensi degli articoli 138 e segg. del Codice, aree assegnate alle università agrarie o gravate da usi civici, aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie) ovvero aree interessate in parte da beni per i quali le modalità di tutela rinviano alla disciplina di tutela dei paesaggi.

Le osservazioni sono valutate in base alla presenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio individuato nel PTPR ed alla compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela (vedi tabella A della disciplina dei paesaggi).

Le richieste prevalentemente riguardano:

- aree edificate non inserite nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR;
- aree parzialmente edificate e/o infrastrutturate suscettibili di interventi di recupero urbanistico

- aree libere interessate da previsioni di strumenti urbanistici vigenti in contrasto con la disciplina dei paesaggi come individuati dal PTPR ma attuabili in base alle norme transitorie del PTPR;
- aree libere interessate da previsioni di strumenti urbanistici vigenti ma non attuabili in quanto in contrasto con i contenuti del PTPR;
- aree libere interessate da previsioni di strumenti urbanistici adottati in contrasto con i contenuti del PTPR;
- altre aree interessate da programmi di trasformazione non ancora oggetto di pianificazione

La valutazione delle richieste e l'eventuale accoglimento trova fondamento nei principi introdotti ed evidenziati dal Codice per la formazione della pianificazione paesaggistica; in particolare l'articolo 135 che, al comma 3 lettera b), attribuisce al piano paesaggistico "l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibile con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio di minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e delle aree agricole".

Sono, altresì, accolte o parzialmente accolte le richieste quando gli interventi e le attività proposti sono stati ritenuti compatibili con gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR per ogni tipo di "paesaggio" ovvero riguardino aree ritenute utili alla riqualificazione e recupero delle parti di territorio urbanizzato o per nuovi interventi ad esso adiacenti.

Si precisa che in caso di presenza di beni paesaggistici di cui al Capo II della LR 24/98 le trasformazioni consentite dalle proposte accolte o parzialmente accolte devono comunque avvenire nel rispetto delle relative modalità di tutela.

Si precisa ancora che l'accoglimento delle proposte comunali non esclude il pronunciamento e le prerogative, così come disciplinate nella LR 24/98, attribuite ad altre Pubbliche Amministrazioni con proprie competenze di tutela dei beni, che possono introdurre ulteriori prescrizioni, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

Le proposte accolte riguardano esclusivamente gli aspetti inerenti la disciplina paesaggistica pertanto non costituiscono varianti efficaci ai fini urbanistici ma solo il loro presupposto, sicché ogni proposta accolta, qualora non consentita dalla disciplina urbanistica vigente nel Comune interessato, comporta, per la sua effettiva attuazione urbanistica e/o edilizia, la modifica dello strumento comunale previa apposita specifica variante ovvero tramite l'adeguamento di cui all'articolo 27.1 della LR 24/98.

Si precisa inoltre che:

Per quanto attiene l'individuazione delle aree urbanizzate coincidenti con i paesaggi degli insediamenti urbani e reti, infrastrutture e servizi, si è tenuto come riferimento il rilievo effettuato, attraverso la fotointerpretazione delle ortofoto digitali a colori (serie "IT 2000" del volo 1998/1999) nella Carta dell' Uso del Suolo (CUS) della Regione Lazio (DGR n.953 del 28.3.2000), limitatamente alle classi relative alle "Superfici artificiali/ambiente urbanizzato" in particolare a quelle dell'insediamento residenziale, dell'insediamento produttivo, dei servizi generali, pubblici e privati, e delle reti infrastrutturali. Detta individuazione è avvenuta anche attraverso una minima rivisitazione, sia in estensione che in riduzione, delle soprarichiamate classi individuate nella CUS, in particolare in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso in zone agricole e delle reti infrastrutturali, nelle aree obliterate nelle foto aeree del volo utilizzato per la fotointerpretazione ma riconoscibili nella CTR, in relazione alla presenza di particolari tessuti storici.

In relazione alla richiesta di riconoscimento dello stato dei luoghi, si è provveduto con l'accoglimento, ove accertato, riclassificando i paesaggi attribuiti nel PTPR adottato.

Per quanto riguarda le aree libere da edificazione, in linea generale sono stati valutati i requisiti relativi alla localizzazione delle stesse in adiacenza ai territori attualmente urbanizzati o al loro scarso valore paesistico. Al riguardo si è fatto riferimento a quanto contenuto nella DGR n. 601 del 26.09.2006 assunta in applicazione dell'art. 17, commi 1bis ed 1ter, e dell'articolo 27 bis, commi 1, 1 bis ed 1 ter, della LR 24/98.

Sono state, altresì, accolte richieste riguardanti aree immediatamente adiacenti territori urbanizzati privi di standards urbanistici in quanto finalizzate al loro recupero e riqualificazione mediante la destinazione a verde e servizi o connesse ad interventi infrastrutturali.

Nei territori costieri (lacuali e marini) sono state accolte le osservazioni inerenti porzioni di territorio il cui fronte verso le riviere sia già impegnato da edificazione esistente ovvero diversamente sia esterno alla fascia dei 300 metri.

Nei casi in cui la richiesta riguardi aree spontaneamente edificate, in considerazione della perimetrazione effettuata e trasmessa dall' A.C. sono accolte limitatamente ai necessari interventi finalizzati al recupero del nucleo spontaneamente sorto. Alle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 quinquies della LR 24/98, fatte salve le disposizioni dello Stato in materia.

Per l'attuazione di particolari programmi urbanistici l'accoglimento è subordinato alla formazione degli strumenti di attuazione del PTPR previsti dalla LR 24/98, da art. 31.1 a 31 quinquies, a cui si rinvia per la concreta realizzazione degli interventi.

Le osservazioni, valutate in base ai riscontri ed alle valutazioni dell'ufficio pervengono ai seguenti possibili esiti:

Esito: accolta/accolta parzialmente
Parere: l'osservazione, valutata in base alle motivazioni della richiesta….. (Vedi specifiche considerazioni) , allo stato dei luoghi, alla compatibilità con i valori paesaggistici da salvaguardare e gli obiettivi di tutela individuati dal Piano, è accolta / parzialmente accolta riattribuendo all'area il paesaggio …….. nella Tavola A del PTPR approvato
Esito: respinta
Parere: l'osservazione valutata in base ai valori paesaggistici da salvaguardare e agli obiettivi di tutela individuati dal Piano è respinta e la individuazione operata dal Piano nella Tavola A è confermata.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI TUTELA DEI PAESAGGI IN AREE PER LE QUALI TALE DISCIPLINA NON È COGENTE

ovvero aree non vincolate o interessate esclusivamente da beni per i quali le modalità di tutela non rinviano alla disciplina di tutela dei paesaggi.

In tal caso si confermano i paesaggi come individuati dal PTPR, resta fermo che gli stessi non sono cogenti in quanto l'area è interessata esclusivamente da beni di cui all'art. 134 comma 1, lettere b e c del Codice, disciplinati da proprie autonome modalità di tutela

Esito: non da luogo a provvedere
Parere: in quanto l'area non è vincolata o risulta interessata esclusivamente da beni per i quali le modalità di tutela non rinviano alla disciplina di tutela dei paesaggi.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO PARTICOLARI ATTIVITÀ O INTERVENTI CONSIDERATI COMPATIBILI CON LA TUTELA DEI PAESAGGI IN AREE TOTALMENTE O ANCHE PARZIALMENTE INTERESSATE DA BENI PER EFFETTO DEI QUALI TALE DISCIPLINA È COGENTE - ACCOGLIMENTI CON PRESCRIZIONI

Nel caso di accoglimento con prescrizioni è previsto il mantenimento dei valori paesaggistici, presenti anche parzialmente nell'area oggetto della proposta, e la relativa individuazione di paesaggio; al tempo stesso è stata accolta, per particolari situazioni locali, la possibilità di consentire attività ritenute compatibili con gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR per ogni "paesaggio" o interventi ed attività volte alla fruizione e valorizzazione dei beni presenti nonché al loro recupero e riqualificazione anche mediante il rinvio ad un piano attuativo tipico.

Esito: accolta parzialmente
Parere: la richiesta è valutata positivamente con riferimento a particolari situazioni locali che sono esplicitate nel parere, dando la possibilità di sviluppare attività o interventi, individuate espressamente, ritenute compatibili con gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal PTPR per ogni "paesaggio", come interventi di fruizione e valorizzazione dei beni presenti nonché loro recupero e riqualificazione anche mediante il rinvio ad un piano attuativo tipico.

Gli accoglimenti con prescrizioni di cui al punto precedente sono evidenziate nell'elaborato grafico tavola A con specifica simbologia, soprassegno o simbolo e relativo abaco delle prescrizioni.

CASI SPECIFICI

PAESAGGIO DEI CENTRI E NUCLEI STORICI CON RELATIVA FASCIA DI RISPETTO *(ARTICOLO 29)*

Tale disciplina di tutela si applica per quegli insediamenti urbani storici individuati dal PTPR quando gli stessi sono compresi in provvedimenti di vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice o interessati anche da beni per i quali le relative modalità di tutela rinviano alla disciplina dei paesaggi.

Per le valutazioni di merito sono da prendere a riferimento i criteri formulati in relazione all'esame delle richieste relative agli insediamenti urbani storici individuati dal PTPR integrate da quelli relativi a specifiche disposizioni previste nella disciplina dei paesaggi per il tessuto storico (nucleo)

Le proposte prevalentemente riguardano:

DIVERSO PERIMETRO DELL'AREA INDIVIDUATA COME PAESAGGIO DEI CENTRI E NUCLEI STORICI,

Esito: accolta

Parere: osservazione valutata positivamente o parte accolta di una più ampia richiesta, come meglio rappresentata nel PTPR

Esito: accolta parzialmente

Parere: La perimetrazione è stata rivista e modificata in accoglimento parziale della proposta comunale producendo una conferma o inclusione, ovvero una esclusione dal bene insediamenti storici come da planimetria allegata.

Esito: respinta

Parere: in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela ed i valori paesaggistici dell'area.

RIMODULAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CENTRO STORICO, *(DIVERSO PERIMETRO)*

Esito: confrontare

Parere: L'osservazione è respinta in quanto contrasta con gli obiettivi di tutela ed i valori paesaggistici delle aree comprese nella fascia di rispetto del centro storico, stabilita in via prioritaria per una distanza di 150 metri necessari alla tutela delle visuali alla salvaguardia dell'integrità dei caratteri storici o storicizzati dell'organismo urbano. Resta fermo che la fascia di rispetto dei centri e nuclei storici possa essere assoggettata a verifica, in ragione della inclusione in un più vasto provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, variandone la perimetrazione sia in riduzione che in ampliamento in sede di redazione di un piano urbanistico volto al recupero secondo i contenuti dell'articolo 29 comma 9. (confrontare con normativa come modificata in approvazione)

ATTRIBUZIONE DI UN DIVERSO PAESAGGIO ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO

Esito: non da luogo a provvedere

Parere: nella fascia di rispetto si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 29 delle norme che rinvia ai commi 12,13 e 14 dell'art.43. Tali disposizioni prevalgono sui paesaggi individuati nella tavola A di PTPR.

OSSERVAZIONE RIGUARDANTE LA RIDEFINIZIONE DELLE AREE URBANIZZATE

Le osservazioni pervenute riguardano richieste di inserimento e richieste di esclusione.

L'esito della controdeduzione assume rilievo particolare in tutte le situazioni nelle quali l'attribuzione del paesaggio degli insediamenti urbani, equivalente a riconoscimento di area urbanizzata come perimetrata nel PTPR, comporta la disapplicazione della disciplina di tutela (fasce di rispetto corsi d'acqua pubblica, coste marine e lacuali) o eventuale esclusione dal bene (insediamenti urbani storici e territori contermini in assenza di provvedimenti istitutivi di vincolo).

Esito: Accolta

Parere: In considerazione della perimetrazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale si accoglie l'osservazione riclassificando il paesaggio in PIU

Esito: accolta parzialmente

Parere: In considerazione della perimetrazione trasmessa dall' Amministrazione Comunale, in considerazione dello stato dei luoghi, parzialmente urbanizzato, si accoglie l'osservazione riclassificando il paesaggio in PIE o PAC.
Esito: respinta
Parere: Con riferimento alla più ampia perimetrazione delle aree urbanizzate proposta dalla dall'Amministrazione Comunale si respinge secondo quanto specificato nei criteri per le aree prevalentemente inedificate che conservano la vocazione agricola o la funzione di mantenimento dei caratteri naturali o storico culturali

OSSERVAZIONE RIGUARDANTE LA RIDEFINIZIONE DELLE RETI INFRASTRUTTURE

Il Paesaggio delle Reti infrastrutture e servizi è costituito da porzioni di territorio interessate dalla rete infrastrutturale viaria autostradale ferroviaria e di interconnessione puntuale (porti aeroporti grandi impianti), il paesaggio godibile attraverso tali elementi li rende utili in ragione della loro funzione di connessione e fruizione visiva.

L'esito della controdeduzione assume rilievo particolare in tutte le situazioni nelle quali l'attribuzione del paesaggio degli insediamenti urbani, equivalente a riconoscimento di area urbanizzata come perimetrata nel PTPR, comporta la disapplicazione della disciplina di tutela (fasce di rispetto corsi d'acqua pubblica, coste marine e lacuali) o eventuale esclusione dal bene (insediamenti urbani storici e territori contermini in assenza di provvedimenti istitutivi di vincolo).

Le osservazioni pervenute riguardano :

richieste di inserimento, richieste di esclusione.

Parere: accolta/respinta/parzialmente accolta confrontare
Esito: in relazione alla effettiva presenza dell'infrastruttura, come rappresentata nella tavola A del PTPR approvato.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE O PUNTI DI VISUALE

Le osservazioni riguardano le aree individuate con un soprassegno nelle tavole A "sistemi ed ambiti di paesaggio"

Esito: Confrontare
Parere: "visuali" l'osservazione è accolta o respinta in base alla cartografia e relativa disciplina come modificata ai fini dell'approvazione a seguito delle verifiche previste dall'articolo 49 comma 8 del PTPR adottato.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO AREE OGGETTO DI PROPOSTA COMUNALE DI MODIFICA AI PTP VIGENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMA 1 DELLA L.R.24/98 E RELATIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

In relazione agli esiti delle proposte comunali di modifica dei PTP vigenti ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della l.r. 24/98, come ratificate dal Consiglio regionale con DCR del 31 luglio 2007 n. 41, e recepite nel PTPR adottato, del quale costituiscono parte integrante, è stato predisposto l'adeguamento degli elaborati di piano, in particolare delle tavole A "sistemi ed ambiti di paesaggio" riconducendo l'area oggetto di proposta comunale al corrispondente paesaggio in relazione alla decisione del Consiglio Regionale.

Le osservazioni riguardano la reiterazione da parte del Comune della medesima richiesta o ulteriore richiesta insistente sulla medesima area o parte di essa, le osservazioni sono valutate dando i seguenti possibili esiti:

Esito: accolta
Parere: in considerazione delle ulteriori e successive integrazioni sottoposte all'esame istruttorio delle osservazioni al PTPR
Esito: accolta parzialmente
Parere: con limitazioni e o specifiche rese esplicite nel dispositivo, in considerazione delle ulteriori e successive integrazioni sottoposte all'esame istruttorio delle osservazioni al PTPR
Esito: respinta
Parere: si conferma l'esito come espresso dal Consiglio Regionale DCR 41 del 31 /07/2007
Esito: confrontare

Parere: nel caso la richiesta riguardi l'adeguamento degli elaborati all'esito della decisione del Consiglio Regionale, la stessa tradotta in paesaggio nella tavola A del PTPR approvato in conformità con la decisione della DCR 41 del 31 /07/2007.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO LA **TAVOLA C** DEL PIANO "BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE"

PARCHI ARCHEOLOGICI E CULTURALI

La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei luoghi.

OSSERVAZIONE RIGUARDANTE LA MODIFICA E/O L'INSERIMENTO DEL PERIMETRO

Esito non da luogo a provvedere:

Parere La individuazione nella Tavola C del perimetro di parco archeologico e culturale definita sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Soprintendenze competenti, non comporta obblighi o vincoli ma costituisce elemento del quadro conoscitivo nonchè individuazione di ambiti prioritari per la realizzazione dei parchi archeologici di cui all'art. 58 delle Norme.

PROGRAMMI DI INTERVENTO PER IL PAESAGGIO

OSSERVAZIONE RIGUARDANTE LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLE AREE A RISCHIO PAESAGGISTICO

Esito: accolta/respinta

Parere: Fermo restando che l'individuazione ha valore propositivo, si accoglie/respinge la richiesta di individuazione nella Tavola C del PTPR, aree a rischio paesaggistico art. 31 bis L.R. 24/98, in considerazione dello stato dei luoghi come documentato nella richiesta.

SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO L'INSERIMENTO DELL'AREA NEL SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO CONTEMPORANEO

Esito: non da luogo a provvedere

Parere: La individuazione nella Tavola C del sistema insediativo contemporaneo non comporta obblighi o vincoli ma costituisce esclusivamente elemento del quadro conoscitivo generale.

SALVAGUARDIA DELLE VISUALI (punti di vista, coni e percorsi panoramici)

Le osservazioni riguardano l'inclusione, l'esclusione e la diversa rappresentazione dei percorsi, punti di vista e coni di visuale, rappresentati nella tavola C, di natura non prescrittiva, per i quali la norma del PTPR adottato prevede verifiche cartografiche e precisazioni normative, con conseguente adeguamento cartografico e normativo ad esito delle verifiche;

Esito: confrontare

Parere: "visuali" l'osservazione è accolta o respinta in base alla cartografia e relativa disciplina come modificata ai fini dell'approvazione a seguito delle verifiche previste dall'articolo 49 comma 8 del PTPR adottato.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI LA **NORMATIVA** DEL PIANO

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO IL CAPO II DISCIPLINA D'USO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI

Le osservazioni riguardanti la normativa del Piano sono estrapolate e raggruppate per argomenti (zone agricole, rapporti con la pianificazione, aree di interesse archeologico, procedure specifiche ecc.) per consentirne la valutazione complessiva anche alla luce delle innovazioni normative statali e regionali e degli approfondimenti tematici.

Esito: confrontare
Parere: L'osservazione è accolta o respinta in base alla normativa come modificata ai fini dell'approvazione del piano.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO IL CAPO III, MODALITÀ DI TUTELA DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE

osservazioni ricadenti in aree interessate totalmente o parzialmente dalla presenza dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 lettera b) e 142 del Codice:

Tali osservazioni si ritengono accolte, qualora non in contrasto con le condizioni dettate dalla normativa per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 lettera b) e 142 del Codice contenute nel Capo II della l.r.24/98 come recepite nel PTPR approvato in coerenza con le finalità del piano stesso , altrimenti sono respinte.

Esito: accolta/respinta/confrontare
Parere: l'osservazione risulta accolta perché conforme alle modalità di tutela /respinta in quanto in contrasto con le modalità di tutela /accolta se conforme alle modalità di tutela

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO IL CAPO IV MODALITÀ DI TUTELA DEGLI ULTERIORI BENI INDIVIDUATI DAL PTPR

Le osservazioni riguardanti la normativa del Piano sono estrapolate e raggruppate per i singoli beni individuati dal piano per consentirne la valutazione complessiva anche alla luce delle innovazioni normative statali e regionali e degli approfondimenti tematici.

Esito: confrontare
Parere: L'osservazione è accolta o respinta in base alla normativa come modificata ai fini dell'approvazione del piano.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO IL CAPO V, INTERVENTI PARTICOLARI

Le osservazioni riguardanti la normativa del Piano sono estrapolate e raggruppate per argomenti (ville parchi e giardini, salvaguardia delle visuali, attività estrattive, aziende agricole in area vincolata, interventi di sistemazione paesaggistica e promozione della qualità architettonica) per consentirne la valutazione complessiva anche alla luce delle innovazioni normative statali e regionali e degli approfondimenti tematici.

Esito: confrontare
Parere: L'osservazione è accolta o respinta in base alla normativa come modificata ai fini dell'approvazione del piano.

OSSERVAZIONI CHE RIGUARDANO IL CAPO VI, ATTUAZIONE

Le osservazioni riguardanti la normativa del Piano sono estrapolate e raggruppate per argomenti (opere e piani da corredare con SIP, SIP, strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti, programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali, programmi di intervento per il paesaggio, parchi archeologici e culturali, piani attuativi con valenza paesistica, varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi) per consentirne la valutazione complessiva anche alla luce delle innovazioni normative statali e regionali e degli approfondimenti tematici.

Esito: confrontare
Parere: L'osservazione è accolta o respinta in base alla normativa come modificata ai fini dell'approvazione del piano.

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI "RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE" (IL CAPO VII DELLE NORME)

Le osservazioni che riguardano i rapporti tra il PTPR e la Pianificazione Comunale generale e attuativa, rappresentando la esigenza di correlare la pianificazione vigente e la disciplina di tutela dei paesaggi del PTPR. Le richieste sono raggruppate per argomenti ricorrenti:

PIANO URBANISTICO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DELLE OSSERVAZIONI IN FORMA GENERICA PER LA TOTALITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE IN MANCANZA DI SEGNALAZIONE DELLE AREE IN CONTRASTO E DELLE SINGOLE PROBLEMATICHE;

Esito: non controdeducibile

Parere: osservazioni genericamente motivate o carenti degli elementi necessari per le valutazioni di merito

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI O LORO VARIANTI APPROVATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 06/07/1998 N.24, DI APPROVAZIONE DEI PTP E PRECEDENTEMENTE AL 14/02/2008 DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA ADOZIONE DEL PTPR, LE CUI PREVISIONI SONO FATTE SALVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 62 COMMA 2 DEL PTPR, SE CONFORMI AI PTP VIGENTI, CON SEGNALAZIONE DELLE AREE IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL PTPR E DELLE SINGOLE PROBLEMATICHE;

"Sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonchè quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR in quanto conformi ai PTP approvati; qualora i Comuni riscontrino contrasti tra le norme del PTPR e le previsioni di trasformazione contenute negli strumenti urbanistici generali approvati di cui al presente comma, segnalano, con deliberazione del Consiglio Comunale, i perimetri delle aree in contrasto come osservazioni al PTPR. I perimetri sono recepiti nel PTPR approvato previa verifica nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/98".

Esito: accolta

Parere: osservazione valutata positivamente in virtù del possesso dei requisiti di cui alla norma transitoria del PTPR.

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI O LORO VARIANTI APPROVATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PTP E PRECEDENTEMENTE AL 06/07/1998 DATA DI APPROVAZIONE DEI PTP LE CUI PREVISIONI SONO VALUTATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 62 COMMA 3 DEL PTPR, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI TUTELA DEI BENI TUTELATI PER LEGGE, CON SEGNALAZIONE DELLE AREE IN CONTRASTO E DELLE SINGOLE PROBLEMATICHE;

"Fino all'approvazione del PTPR, fermo restando il rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al Capo II della l.r. 24/98, sono prorogate le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'articolo 27 della l. r. 24/98 in relazione alle previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonchè quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati dopo l'adozione dei PTP e fino all'entrata in vigore della l.r. 24/98; qualora i Comuni riscontrino contrasto tra le previsioni contenute nei strumenti urbanistici approvati di cui al presente comma e le norme del PTPR, segnalano, con deliberazione del Consiglio Comunale, le aree in contrasto come osservazioni al PTPR; tali osservazioni verranno valutate in coerenza con gli obiettivi di tutela individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni."

Esito: accolta/accolta parzialmente

Parere: osservazione valutata positivamente o con limitazioni nei limiti territoriali graficizzati o nell'attribuzione dei paesaggi.

Esito: respinta

Parere: osservazione valutata negativamente in relazione ai valori paesistici da salvaguardare.

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI O LORO VARIANTI VIGENTI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 62 COMMI 2 E 3 DEL PTPR,

Esito: accolta/accolta parzialmente

Parere: osservazione valutata positivamente o con limitazioni nei limiti territoriali graficizzati o nell'attribuzione dei paesaggi.

Esito: respinta

Parere: osservazione valutata negativamente in relazione ai valori paesistici da salvaguardare.

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI O LORO VARIANTI ADOTTATI E SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE;

Esito: accolta/accolta parzialmente

Parere: osservazione valutata positivamente o con limitazioni nei limiti territoriali graficizzati o nell'attribuzione dei paesaggi.

Esito: respinta

Parere: osservazione valutata negativamente in relazione ai valori paesistici da salvaguardare.

VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI APPROVATE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 63 COMMI 1 2 E 3 DEL PTPR IN QUANTO CLASSIFICATI AL LIVELLO MINIMO DI TUTELA DAL PTP;

Esito: accolta

Parere: Secondo quanto deliberato nel provvedimento di approvazione dello strumento Urbanistico Comunale istruito ai sensi dell'articolo 63, è attribuito nel PTPR approvato il paesaggio corrispondente.

PREVISIONI DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI CON I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 62 COMMA 5 APPROVATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LR 24 DEL 06 LUGLIO 1998 E FINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ADOZIONE DEL PTPR.

Esito: accolta

Parere: osservazione valutata positivamente in virtù del possesso dei requisiti di cui alla norma transitoria del PTPR.

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI CON I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 62 COMMA 6 APPROVATI PRECEDENTEMENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LR 24 DEL 06 LUGLIO 1998 E NON ANCORA DECADUTI.

Esito: accolta

Parere: osservazione valutata positivamente in virtù del possesso dei requisiti di cui alla norma transitoria del PTPR.

PREVISIONI DI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 62 COMMA 5 E 6

Esito: accolta/accolta parzialmente

Parere: osservazione valutata positivamente o con limitazioni nei limiti territoriali graficizzati o nell'attribuzione dei paesaggi.

Esito: respinta

Parere: osservazione valutata negativamente in relazione ai valori paesistici da salvaguardare.